

**FOGLIO CONDIZIONI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DA DECORATORE SERVIZI MANUTENZIONE DEL COMUNE DI
CASALE MONFERRATO FINO AL 30-06-2024**

**ART. 1
(OGGETTO DELL'APPALTO)**

L'appalto ha per oggetto l'aggiudicazione della fornitura di materiale da decoratore per i servizi manutenzione del Comune di Casale Monferrato.
Il presente Foglio Condizioni disciplina la suddetta fornitura specificata.

**ART. 2
(DURATA DEL CONTRATTO)**

Il contratto di fornitura avrà durata di anni 2, con **decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data del 30.06.2024** (eventuale p.t. di tre mesi).

**ART. 3
(IMPORTO AFFIDAMENTO)**

L'importo complessivo della fornitura stimato per il periodo ed oggetto dell'affidamento è pari a complessivi € 33.000,00/ Iva 22% esclusa;

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008 s.m.i i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare l'importo della fornitura, entro un quinto in più od in meno, in relazione ad imprevedibili fabbisogni dei servizi comunali, con ulteriori impegni di spesa, oltre l'importo finanziato con il presente provvedimento.

E' compresa nell'affidamento, altresì, la fornitura di articoli non previsti nelle tipologie merceologiche riportate all'art. 4 che si dovessero rendere necessari, al prezzo che sarà concordato dall'Amministrazione con la Ditta aggiudicataria.

**ART. 4
(DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA)**

Poiché non è possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità e la tipologia degli articoli da ordinare nel corso del contratto di fornitura, l'Amministrazione comunale procederà a singoli ordinativi, via via che il fabbisogno si verifichi, scegliendo tra gli articoli offerti nelle sotto elencate tipologie merceologiche, ovvero farà riferimento ai cataloghi di prodotti presentati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Materiale da decoratore

- ◆ Antiruggini e fondi;
- ◆ Smalti a solvente;
- ◆ Smalti all'acqua;

- ◆ Vernici, impregnanti e prodotti per il legno;
- ◆ Sverniciatori;
- ◆ Coloranti;
- ◆ Diluenti e solventi;
- ◆ Pitture e idropitture murali;
- ◆ Fondi e sanificanti per i muri;
- ◆ Stucchi;
- ◆ Pennelli, pennellesse, rulli e spatole;
- ◆ Carte abrasive;
- ◆ Catalizzatori;
- ◆ Piccole attrezzature e materiale vario.

I prodotti, da consegnarsi nell'intera durata contrattuale, dovranno corrispondere esclusivamente a quanto offerto in sede di aggiudicazione.

ART. 5 (ORDINATIVI, CONSEGNA E QUALITA' DELLA FORNITURA)

L'esecuzione della fornitura dovrà rispettare quanto previsto nel presente Foglio Condizioni.

Tutti gli ordinativi di fornitura devono essere inoltrati solo ed esclusivamente dall'Ufficio Acquisti, tramite pec., o secondo le modalità concordate con la Ditta aggiudicataria.

Il materiale potrà essere prelevato direttamente, previa presentazione dell'ordine, da personale del Comune presso la Ditta aggiudicataria.

Trattandosi di forniture richieste, via via che il fabbisogno si verifichi, si prevedono le seguenti condizioni:

Nel caso di consegna del materiale richiesto presso sedi comunali, che verranno indicate sul buono d'ordine, la consegna dovrà essere effettuata entro 1 giorno lavorativo dall'emissione del buono d'ordine.

Nel caso di ritiro diretto del materiale richiesto da parte degli uffici tecnici presso i fornitori, trattandosi prevalentemente di materiale necessario per interventi urgenti anche e soprattutto presso i plessi scolastici, la consegna dovrà essere immediata al momento della presentazione diretta del buono d'ordine e secondo indicazioni fornite direttamente dagli uffici tecnici.

Tali consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto, con l'esatta indicazione della qualità e della quantità dei prodotti consegnati.

La firma per ricevuta della merce non impegna l'Amministrazione, che si riserva di formalizzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta.

La consegna si intende comprensiva dello scarico della merce e del deposito della stessa entro i locali dei magazzini deputati allo stoccaggio e senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria provvederà all'organizzazione della ricezione degli ordinativi, alla consegna dei prodotti e all'elaborazione, a cadenza annuale, dei dati di consuntivo suddivisi per tipologia di prodotto consegnato, per quantità, prezzo unitario netto, prezzo complessivo netto e lordo Iva.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del materiale o di articoli che non siano stati accettati perché rotti, deperiti per cattivo confezionamento o difformi da quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale,

ovvero da quanto indicato in offerta. Lo stesso dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo entro il termine massimo che sarà insindacabilmente fissato dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse alle sostituzioni di cui sopra, o non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di acquistare il materiale da altri, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese, senza che occorra alcuna formalità di sorta, o risolvere il contratto, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, salva impregiudicata l'applicazione della penale di cui all'Art. 10 "Penalità".

La sospensione dell'attività produttiva della Ditta aggiudicataria, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna.

ART. 6 (INVARIABILITA' DEI PREZZI)

I prezzi fissati all'atto di aggiudicazione, in base allo sconto offerto sul listino prezzi presentato in sede di gara ed invariabile durante il periodo di fornitura, comprensivi di tutti gli oneri di qualsivoglia natura, inclusi trasporto, imballaggio, scarico e consegna, si intendono vincolati per il periodo indicato in offerta dalla Ditta aggiudicataria, ovvero sulla base del periodo di revisione dei listini.

ART. 7 (SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO)

Il sub-appalto eventuale è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la cessione a terzi del contratto relativo alla presente fornitura.

L'eventuale cessione del contratto della fornitura darà diritto al Comune di Casale Monferrato di sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 8 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO)

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., rivalendosi sulla Ditta aggiudicataria, a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione, salvo, inoltre, il recupero delle maggiori spese sostenute dalla Civica Amministrazione, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta aggiudicataria;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- Interruzione non motivata della fornitura;
- Inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, regolamenti, nonché del presente Foglio Condizioni.

Nel caso in cui la cauzione definitiva fosse insufficiente alla copertura delle spese, il comune potrà rivalersi sui crediti vantati dall'impresa fino a concorrenza.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il Comune procede, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore come dispone l'art.2 del predetto codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.268 del 23 dicembre 2013.

Alla fornitura oggetto del presente Foglio Condizioni si applicano in ogni caso le cause di risoluzione del contratto previste all'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla Ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni di esecuzione degli interventi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, l'Amministrazione appaltante, al fine di garantire la prosecuzione della fornitura, si riserva di stipulare un nuovo contratto con la seconda Ditta miglior offerente in sede di gara.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ex art. 1671 c.c. e 109 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9

(RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO)

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione aggiudicataria sarà tenuta a rivalersi su tutta la cauzione definitiva, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altri soggetti.

ART. 10

(CAUZIONE DEFINITIVA E PENALITA')

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è fissata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto e il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte a favore della Stazione Appaltante.

Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della fornitura in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione della fornitura.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

Penalità

In caso di inadempimento verranno applicate le seguenti penalità, salvo quanto previsto all'Art. 8 "Risoluzione del contratto":

- difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli offerti in sede di gara - € 10,00 (dieci/00) per articolo;
- mancato rispetto dei termini di consegna, non giustificato da cause di forza maggiore - € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.

Le penalità non potranno essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata A/R dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Gli importi della penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti, con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento.

ART. 11 (MODALITA' DI FATTURAZIONE)

La fatturazione avverrà con cadenza mensile; alle fatture dovrà essere allegato il buono d'ordine trasmesso dal Comune di casale Monferrato. I pagamenti delle somme relative alle forniture in oggetto saranno effettuati dal Comune in favore della Ditta a mezzo mandati di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 12 (SPESE FISCALI E CONTRATTUALI)

Tutte le spese fiscali e contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 13 (FORO COMPETENTE)

Al Foro di Vercelli è riservata la competenza esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia giudiziaria relativa all'esecuzione della fornitura di cui al presente foglio condizioni.

Art.14 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi della L. 196/2003 i dati forniti dalle imprese aggiudicatarie saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale.

ART. 15 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio condizioni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.